

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 02 luglio 2026

D.g.r. 29 giugno 2026 - n. XII/6396
Approvazione dei criteri per la partecipazione al programma «Solo inLombardia» - Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici e proposta di candidatura per il cofinanziamento sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale - Triennio 2026 /2028 (quota 80%)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» in particolare:
 - l'articolo 2 comma 1 - lettera a) che promuove lo sviluppo e la valorizzazione della filiera dell'attrattività mediante la cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
 - art. 7 che attribuisce ai Comuni, anche in forma associata, funzioni di valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e di realizzazione di progetti approvati dalla Giunta regionale;
- la d.g.r. 3 febbraio 2025 n. XII/3872 di approvazione del Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività;
- la d.g.r. 2 febbraio 2026, n. 5704 «Proposta di piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, previsto dall'art. 15 della l.r. del 1° ottobre 2015, n. 27 - (atto da trasmettere al Consiglio regionale);

Visti:

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, all'articolo 1, comma 368, istituisce il Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di conto capitale e che, ai commi 369 e 369-bis, disciplina le modalità di attuazione, assegnazione, monitoraggio e individuazione degli interventi con indicazione di CUP, soggetti attuatori e cronoprogramma procedurale e finanziario;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per le annualità 2026, 2027 e 2028 e ha modificato le modalità di attuazione e riparto delle relative risorse;
- il decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, recante «Disposizioni applicative per l'attuazione e il riparto delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente e del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale»;
- l'atto di programmazione triennale del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, annualità 2026 -2028, prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, che definisce gli indirizzi politico amministrativi di natura programmatica per l'utilizzo delle risorse del Fondo;
- la circolare del 15 aprile 2026 del Direttore Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo relativa al Fondo unico nazionale per il turismo 2026 di parte corrente e di conto capitale - quota 80%, che ha fissato, per le istanze regionali a valere sulle risorse di conto capitale, il termine del 30 giugno 2026 e ha richiesto la trasmissione di istanze complete della documentazione prevista;
- il decreto del Ministro del Turismo, n. 82687 del 27 maggio 2026, Decreto recante la ripartizione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente per l'annualità 2026 e di conto capitale per il triennio 2026-2028;

Dato atto che:

- l'atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale 20262028 prevede, all'art. 4, che una quota pari all'80% delle risorse sia destinata a iniziative cofinanziate dalle Regioni e che le Regioni presentino, unitamente all'istanza di finanziamento, il piano degli investimenti a valere sulle risorse del Fondo, entro il 30 giugno 2026 in sede di prima applicazione;
- il medesimo atto dispone, all'art. 5, che le proposte presentate a valere sulla quota 80% debbano prevedere un cofinanziamento pari ad almeno il 50% del costo complessivo da parte di altre amministrazioni pubbliche ovvero partenariati con soggetti privati e debbano essere strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità;
- la documentazione ministeriale richiede che l'istanza regionale sia corredata, tra l'altro, da relazione o studio di fattibilità, lettera di presentazione, CUP assegnato e atto/i giuridicamente vincolante/i attestanti il cofinanziamento per la quota non coperta dal contributo FUNT;

- il prospetto di ripartizione delle risorse FUNT di conto capitale 20262028, di cui al d.m. n. 82687 del 27 maggio 2026, che attribuisce a Regione Lombardia una quota complessiva pari a € 1.626.544,00 di cui € 776.572,00 per l'annualità 2026, € 71.932,00 per l'annualità 2027 ed € 778.040,00 per l'annualità 2028;
- ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, dell'atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale 20262028, il Ministero del turismo, previa verifica di coerenza degli interventi proposti con le finalità e gli obiettivi della programmazione, provvede con uno o più successivi decreti all'assegnazione o alla rimodulazione delle risorse e, con successivi provvedimenti del Direttore generale competente, all'impegno delle risorse stesse;

Considerato che Regione Lombardia intende sostenere, attraverso un programma denominato «Solo inLombardia» l'attrattività e la competitività dei territori nelle azioni di risposta alle complesse sfide di posizionamento e recupero di attrattività, e in particolare vuole sostenere i Comuni lombardi nella realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica, con l'obiettivo di accrescere l'attrattività dei territori dal punto di vista turistico, favorendo interventi idonei a generare un rafforzamento strutturale dell'offerta turistica locale, anche in termini di accessibilità, fruibilità e destagionalizzazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai fini della candidatura al Ministero del Turismo, gli indirizzi e criteri preliminari del programma «Solo inLombardia» Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale, subordinatamente all'assegnazione delle risorse ministeriali, l'approvazione del bando attuativo e della relativa disciplina di dettaglio;

Rilevato che il programma «Solo inLombardia» individua quali beneficiari finali i Comuni lombardi, che assumono il ruolo di soggetti attuatori dei singoli interventi, e prevede la concessione di contributi a fondo perduto per spese di investimento nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo concedibile pari a euro 300.000,00, con cofinanziamento a carico dei Comuni;

Dato atto che:

- l'agevolazione prevista dal programma Solo inLombardia» è riservata a Comuni lombardi e i progetti ammissibili sono finalizzati all'incremento del patrimonio dei comuni stessi e devono insistere sul territorio lombardo; il programma «Solo inLombardia» risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale ai sensi dei criteri di ammissibilità previsti dall'Atto di programmazione;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla presentazione della candidatura al Ministero del Turismo del programma regionale denominato «Solo inLombardia» - Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici»;

Rilevato che:

- le risorse ministeriali, ove assegnate dal Ministero del Turismo all'esito dell'istruttoria e della verifica di coerenza della candidatura regionale, potranno concorrere alla copertura del programma nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, fino a un contributo massimo concedibile pari a € 300.000,00 per ciascun intervento, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico dei Comuni soggetti attuatori;
- i capitoli di bilancio di entrata e di spesa relativi alle risorse statali a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale saranno istituiti con apposita variazione di bilancio, a seguito dell'eventuale assegnazione del finanziamento da parte del Ministero del Turismo;

Preso atto che:

- l'allegato 2 del richiamato d.m. n. 82687 del 27 maggio 2026 ripartisce a Regione Lombardia la quota complessiva di €1.626.544,00 delle risorse FUNT capitale per il triennio 2026-2028;
- il programma regionale candidato presenta un valore complessivo pari a € 3.253.088,00, così composto:
 - € 1.626.544,00 a valere sulle risorse FUNT capitale 2026-2028, ove assegnate dal Ministero del Turismo;
 - € 1.626.544,00 a titolo di cofinanziamento dei Comuni soggetti attuatori;
- l'effettiva assegnazione e il relativo impegno delle risorse

saranno disposti dal Ministero del turismo solo all'esito dell'istruttoria e della verifica di coerenza delle candidature regionali;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare il punto 2 per quanto riguarda la nozione di impresa ed attività economica;

Rilevato che gli interventi oggetto del programma, in ragione della natura del beneficiario, della destinazione del bene e delle modalità di utilizzo dell'immobile pubblico oggetto di valorizzazione, potranno assumere, a seconda dei casi, carattere non economico e/o di rilevanza meramente locale e, in tali ipotesi, non integrare gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

Rilevato altresì che, qualora l'intervento finanziato sia destinato allo svolgimento di attività economica o determini un vantaggio economicamente rilevante a favore di un soggetto qualificabile come impresa ai sensi della normativa europea, l'agevolazione dovrà essere inquadrata nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni della presente misura, qualora gli interventi assumano rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti, non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2831, a meno che il bando sia rivolto chiaramente e solo ad un settore incluso
- ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Ritenuto di stabilire che:

- i Comuni beneficiari dovranno dichiarare, in sede di domanda, se l'intervento assume o meno rilevanza economica ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- qualora l'intervento assuma rilevanza economica, l'agevolazione sarà concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- che non è ammessa la cumulabilità degli incentivi della misura di cui all'allegato A con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE) 2023/2831;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non essere in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Precisato che,

- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;
- l'amministrazione si riserva la facoltà di modificare d'ufficio l'inquadramento aiuti, salva l'accettazione da parte del be-

neficiario ed entro la concessione;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione delle agevolazioni, per i soggetti richiedenti che svolgono attività economica, è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda;

Ritenuto di:

- demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale competente in materia di turismo la formalizzazione e trasmissione della candidatura del programma al Ministero del turismo e gli adempimenti connessi al monitoraggio, alla rendicontazione e alla gestione delle risorse ministeriali;
- demandare al dirigente competente pro tempore Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere del Turismo, del Design e della Moda, subordinatamente all'effettiva concessione delle risorse ministeriali e all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio, l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresa l'approvazione del bando attuativo;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai fini della candidatura al Ministero del Turismo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale - triennio 2026-2028, i criteri attuativi del programma «Solo in Lombardia - Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di candidare il programma «Solo in Lombardia» - Riqualificazione e valorizzazione di immobili pubblici a fini turistici» al Ministero del Turismo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale - triennio 2026-2028 - quota dell'80% destinata alle Regioni;

3. di dare atto che il programma regionale candidato presenta un valore complessivo pari a € 3.253.088,00, così ripartito:

- € 1.626.544,00 a valere sulle risorse FUNT capitale 2026-2028, ove assegnate dal Ministero del Turismo;
- € 1.626.544,00 a titolo di cofinanziamento dei Comuni soggetti attuatori;

4. di demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale competente in materia di turismo la formalizzazione e trasmissione della candidatura della misura al Ministero del turismo e gli adempimenti connessi al monitoraggio, alla rendicontazione e alla gestione delle risorse ministeriali;

5. di demandare al dirigente competente pro tempore Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere del Turismo, del Design e della Moda, subordinatamente all'effettiva concessione delle risorse ministeriali e all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio, l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresa l'approvazione del bando attuativo;

6. di prevedere che, per i soggetti beneficiari che svolgono attività economica, la concessione e l'erogazione del contributo è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in

Serie Ordinaria n. 27 - Giovedì 02 luglio 2026

particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

7. di attestare che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato A

CRITERI, AI FINI DELLA CANDIDATURA AL MINISTERO DEL TURISMO SUL FUNT CAPITALE 2026-2028, PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 'SOLO INLOMBARDIA' – RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI A FINI TURISTICI

Titolo Misura	Solo inLombardia
FINALITÀ	Sostenere i Comuni lombardi nella realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica, con l'obiettivo di accrescere l'attrattività e l'accessibilità dei territori dal punto di vista turistico, favorendo interventi idonei a generare un rafforzamento strutturale dell'offerta turistica locale, anche in termini di accessibilità, fruibilità e destagionalizzazione.
PRSS DI LEGISLATURA	6.1.3 Valorizzare i territori e i 'turismi' di Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	Il programma candidato presenta un valore complessivo pari a € 3.253.088,00, di cui € 1.626.544,00 a valere sulle risorse FUNT capitale 2026-2028, subordinatamente all'effettiva concessione da parte del Ministero del Turismo, ed € 1.626.544,00 a titolo di cofinanziamento dei Comuni soggetti attuatori.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Fondo Unico Nazionale per il Turismo – conto capitale 2026-2028 nonché risorse autonome degli enti comunali a titolo di cofinanziamento L'attuazione del programma è subordinata all'effettiva concessione delle risorse FUNT capitale 2026-2028 da parte del Ministero del Turismo.
SOGGETTI BENEFICIARI	Sono beneficiari della misura i Comuni lombardi.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2026 e realizzati entro e non oltre il 31 ottobre 2028. I progetti devono essere finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica, volti ad accrescere l'attrattività e l'accessibilità turistica dei territori, attraverso interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Non sono ammissibili interventi riconducibili a opere di infrastrutturazione primaria né interventi di manutenzione ordinaria. Il bene immobile oggetto di intervento deve essere localizzato nel territorio lombardo ed essere di proprietà del Comune richiedente ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, purché nella disponibilità del medesimo Comune in forza

Titolo Misura	Solo in Lombardia
	<p>di un titolo giuridico idoneo che ne garantisce la disponibilità per l'intera durata di realizzazione dell'intervento e per almeno dieci anni dalla data di erogazione del saldo finale, fatto salvo il rispetto di eventuali obblighi di mantenimento di durata superiore previsti dalla disciplina applicabile, inclusa quella in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Gli interventi devono presentare, ai fini dell'ammissibilità, un livello di definizione progettuale corrispondente a quello esecutivo; il bando attuativo individua l'eventuale documentazione tecnica ulteriore richiesta ai Comuni ai fini della concessione, dell'attuazione e della rendicontazione.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità e della corretta qualificazione dell'intervento sotto il profilo della disciplina in materia di aiuti di Stato, la domanda deve indicare la destinazione d'uso dell'immobile, le modalità di gestione previste successivamente alla realizzazione dell'intervento, l'eventuale presenza di attività economiche esercitate o da esercitarsi nel medesimo, nonché ogni altro elemento utile alla verifica della natura economica o non economica dell'utilizzo del bene.</p> <p>Ai fini della candidatura della misura a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – conto capitale 2026-2028, l'iniziativa regionale è identificata da un CUP riferito al programma regionale.</p> <p>Il bando attuativo disciplina le modalità di raccordo tra il CUP del programma regionale e i CUP dei singoli interventi finanziati.</p> <p>I Comuni ammessi sono tenuti a richiedere e comunicare il CUP relativo al singolo intervento, secondo la normativa applicabile e nei termini stabiliti dal bando attuativo, quale condizione per la concessione e/o per l'erogazione del contributo e, in ogni caso, prima dell'adozione degli atti di spesa e dell'avvio delle procedure di affidamento riferite all'intervento.</p>
TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	<p>Gli interventi comunali devono concludersi ed essere rendicontati entro il 31 ottobre 2028. Non sono ammesse proroghe salvo diverse disposizioni o rimodulazioni consentite dalla fonte di finanziamento.</p>

Titolo Misura	Solo in Lombardia
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 ed entro il 31 ottobre 2028 funzionali e collegate al progetto di investimento ammesso, secondo quanto previsto dal bando attuativo e nel rispetto della natura delle risorse disponibili.</p> <p>Il bando attuativo individua puntualmente le categorie di spesa ammissibili, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione entro i limiti ivi previsti.</p>
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	<p>L'assegnazione del contributo avviene mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dal bando attuativo, nel rispetto della normativa vigente. La procedura di selezione è conclusa nel termine massimo indicato nel bando attuativo.</p> <p>Il bando attuativo disciplina, in particolare: criteri di ammissibilità formale e tecnica; documentazione minima richiesta ai fini della candidatura e dell'eventuale concessione; modalità di acquisizione e comunicazione dei CUP dei singoli interventi; contenuti del cronoprogramma procedurale e finanziario; obblighi di monitoraggio, rendicontazione e visibilità del finanziamento.</p>
AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE	<p>L'istruttoria di merito è svolta sulla base dei seguenti criteri generali: qualità progettuale; capacità di generare effetti in termini di rilancio turistico; coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione; sostenibilità, accessibilità e potenzialità di valorizzazione dell'offerta turistica locale. I criteri e i relativi punteggi sono declinati puntualmente nel bando attuativo.</p>
INTENSITA' DI AGEVOLAZIONE/AIUTO	<p>L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto per spese di investimento, nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino a un contributo massimo concedibile pari a euro 300.000,00.</p> <p>La restante quota è a carico del Comune soggetto attuatore. Nei casi in cui l'agevolazione configuri aiuto di Stato, si applicano inoltre i limiti e le condizioni previsti dal regime de minimis.</p>
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	<p>Contributo in capitale a fondo perduto per spese di investimento.</p>
EROGAZIONE	<p>L'agevolazione è erogata al Comune soggetto attuatore secondo modalità e tempi stabiliti dal bando attuativo, in coerenza con il cronoprogramma della misura, con gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione e con i vincoli della fonte di finanziamento. Il bando attuativo può</p>

Titolo Misura	Solo in Lombardia
	prevedere l'erogazione in una o più tranches, inclusa un'eventuale anticipazione/tranche intermedia e il saldo finale a seguito della verifica della rendicontazione e del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e dalla fonte di finanziamento ministeriale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda deve essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi (BeS) nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.
REGIME DI AIUTO	<p>Gli interventi di cui al presente programma sono finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione di immobili di proprietà pubblica destinati al rafforzamento dell'attrattività turistica dei territori lombardi.</p> <p>La qualificazione dell'agevolazione ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato è effettuata caso per caso, in relazione alla destinazione dell'immobile oggetto di intervento, alla natura dell'attività svolta o da svolgersi nell'immobile medesimo e alle modalità di gestione, utilizzo e affidamento del bene.</p> <p>Non costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il contributo concesso per interventi riguardanti immobili destinati allo svolgimento di attività non economiche o di funzioni di interesse pubblico prive di rilevanza economica, ovvero utilizzati o messi a disposizione a condizioni di mercato, in assenza di vantaggio selettivo.</p> <p>Qualora, invece, l'immobile sia destinato, anche solo in parte, allo svolgimento di attività economiche, l'agevolazione può configurare aiuto di Stato, anche indiretto, a favore del soggetto che esercita l'attività economica nell'immobile oggetto di intervento. L'agevolazione può altresì configurare aiuto di Stato anche in capo al Comune beneficiario, qualora il medesimo svolga direttamente attività economica oppure metta l'immobile o l'infrastruttura a disposizione di operatori economici a condizioni non conformi al mercato, determinando un vantaggio selettivo.</p> <p>Nei casi in cui si configuri aiuto di Stato, l'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis.</p>

Titolo Misura	Solo in Lombardia
	<p data-bbox="482 369 1229 590">Il bando attuativo disciplina le modalità di verifica della sussistenza o meno dell'aiuto di Stato, gli obblighi dichiarativi a carico del Comune richiedente e, ove rilevante, del soggetto gestore o dell'operatore economico interessato, nonché le condizioni per assicurare il rispetto delle regole sul cumulo e l'assenza di sovracompensazione.</p> <p data-bbox="482 625 1229 680">In ogni caso, non è ammesso il doppio finanziamento del medesimo intervento con altre risorse pubbliche.</p>